



COMUNE DI
INTROBIO

PROVINCIA DI LECCO

Emanuele II, 14 . C.A.P. 23815 Introbio (Lc) – Tel 0341/98.02.19 – Fax 0341/98.13.74

E-mail: info@comune.introbio.lc.it – internet: www.comune.introbio.lc.it

C.F. 83006970137 – P.IVA 01242880134

Ordinanza n.06/2022

IL SINDACO

OGGETTO: Strada di accesso alla Val Biandino – Revoca Ordinanze n. 30/2015, n. 15/2016, n. 26/2020 e n. 21/2021

Vista la relazione dell'Ufficio di Polizia Locale;

vista l'informativa del 03.12.2014 Prot. 004736;

vista l'ordinanza n. 30/2015 del 17.07.2015;

vista l'ordinanza n. 15/2016 del 27.06.2016;

vista l'ordinanza n. 26/2020 del 24.09.2020;

vista l'ordinanza n. 21/2021 del 13.08.2021;

visti i precedenti atti di regolamentazione della strada "Introbio- Val Biandino";

valutato a tal fine opportuno produrre una più dettagliata regolamentazione delle condizioni di integrazione delle ipotesi di eccezione al generale divieto di transito;

visto il continuo utilizzo della strada in modo non controllato da parte di utenti non aventi titolo;

vista la necessità di limitare per questioni pubblica sicurezza il transito di mezzi motorizzati;

preso atto che le condizioni del fondo stradale (manto, cunette) e, in generale, di sicurezza, della strada che porta in località Val Biandino, impongono di limitare il transito, per tutto l'anno solare, ai soli automezzi dotati di trazione integrale 4X4 e con carico non superiore a 35 quintali;

ritenuto di assumere apposito provvedimento di disciplina del transito della predetta strada;

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

CON DECORRENZA 4 MAGGIO 2022

1. **il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli** sulla strada che dalla fine di via Alle Ville (località prima stanga) conduce alla Val Biandino in "località Bocca di Biandino" e sulle diramazioni insistenti sul territorio del Comune di Introbio.
2. Le disposizioni di cui al punto precedente non si applicano a:
 - a) velocipedi;
 - b) ai veicoli muniti di apposito permesso di circolazione.
3. Il permesso di cui alla precedente lettera b) è rilasciato ai veicoli al servizio dei soggetti aventi titolo e così specificati:
 - gestori di rifugi e loro collaboratori;
 - conduttori di aziende agrituristiche e loro collaboratori;
 - coltivatori diretti/agricoltori e loro collaboratori;
 - affittuari o proprietari di fondi e/o immobili;
 - gestori di malghe e loro collaboratori;
 - addetti alla manutenzione;
 - accompagnatori di persone diversamente abili;
 - ad altri soggetti espressamente autorizzati.
4. Il permesso di circolazione di cui al punto 3 è richiesto con apposito modello (dichiarazione sostitutiva) da presentare al Comune di Introbio con anticipo minimo di 4 giorni. Il permesso sarà rilasciato a seguito di istruttoria, che accerti il possesso dei requisiti richiesti e previo pagamento dei diritti di segreteria.
5. I permessi giornalieri sono rilasciati sino ad un massimo di **n. 20 permessi/die**.
6. L'autorizzazione si intende rilasciata per il tratto di strada utile al raggiungimento della località per la quale è stata inoltrata la richiesta di competenza del Comune di Introbio.
7. Il transito sulla strada che dalla fine di via Alle Ville (località prima stanga) conduce alla Val Biandino in "località Bocca di Biandino" è consentito agli automezzi con carico non superiore a 35 quintali.

8. Il permesso di circolazione comporta:

- che l'utente che percorre la strada per la Val Biandino e le sue diramazione sul Comune di Introbio, si assume ogni responsabilità per danni a sè stesso e a persone e/o cose;
- che l'automezzo risulti in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in tema di circolazione stradale e con regolare copertura assicurativa anche su strada privata;
- che il veicolo sia idoneo al transito (fuoristrada o dotato di trazione integrale);
- la velocità massima consentita su tutti i tratti stradali è di 20 km/h;
- il divieto assoluto di transito sulla strada suddetta in presenza di neve e ghiaccio;

9. L'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative (Legge 689/1981):

- a) transito senza titolo: minimo euro 25,00, - massimo euro 500,00.
- b) transito nei pascoli: euro 500,00.

10. La presente ordinanza non si applica ai veicoli al servizio di:

- Forze dell'ordine;
- Antincendio;
- Personale di soccorso;
- Personale e rappresentanti di enti addetti al controllo;
- Personale di enti e/o associazioni addetti alle attività di assistenza al soccorso pubblico.

11. La presente ordinanza revoca e sostituisce le ordinanze n. 30/2015, n. 15/2016, n. 26/2020 e n. 21/2021.

L'amministrazione Comunale di Introbio, declina ogni responsabilità civile e penale in merito a eventuali infortuni che si possono verificare sul suddetto percorso.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito web istituzionale del Comune, all'Albo Pretorio on line.
2. Che sia fatto obbligo a chiunque di osservare questa ordinanza, i contravventori saranno puniti a norma di legge.
3. Che la verifica dell'esecuzione del presente atto è demandata a tutti gli Organi di Polizia.
4. La trasmissione di copia della presente ordinanza alla Polizia Locale, ai Carabinieri Stazione di Introbio, ai Carabinieri Forestale Stazione di Barzio, alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera di Barzio, al Servizio di Polizia Provinciale di Lecco e alla Prefettura di Lecco.

COMUNICA

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione (D.Lgs. 104/2010) o al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg.

Introbio, 4 maggio 2022

II SINDACO

Airoldi Adriano Stefano

